



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.L. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 4207 del 19.09.2017, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. n. 19 del 29.12.2017, pubblicata nella G.U.R.S. n. 1 del 03.01.2018;

VISTO il D.P.R.S. n. 2976 del 22.12.1978, pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del 17.02.1979, ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, affisso all'albo pretorio del Comune di Castelmola il 09.11.1977 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'intero territorio comunale di Castelmola;

CONSIDERATO che la ditta FOTI FRANCESCO ha realizzato, nel comune di Castelmola (ME) località Vico S. Antonino, foglio 14, particella 66 sub 6, una ristrutturazione per cambio di destinazione d'uso da deposito a civile abitazione;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

VISTA la nota n. 426 dell'01.02.2018 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha emesso un preavviso di accoglimento inerente l'accertamento di compatibilità paesaggistica sull'istanza di sanatoria per le opere abusive di che trattasi, subordinando il rilascio del parere definitivo al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTA la nota prot. n. 425 dell'01.02.2018, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Messina ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.L. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 516,46 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 4 in misura fissa della tabella allegata al citato decreto 6137/99, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 425 dell'01.02.2018, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha valutato il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione in Euro zero, in quanto la stessa Soprintendenza ha dichiarato che le opere abusive non risultano contrastanti con i criteri di tutela adottati ritenendole ammissibili;

RITENUTO ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.L. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite arrecano lieve pregiudizio all'ambiente vincolato

D E C R E T A

Art. 1) La ditta **FOTI FRANCESCO** domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C.F.: xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma di **Euro 516,46** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice E. 3.02.02.01.001, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 11669983 intestato a "UniCredit di Messina – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT38R0760116500000011669983 intestato a Cassa Regionale di UniCredit Messina - Cassiere ME.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "**Capitolo 1987** – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni, Unità Operativa 2:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà **coattivamente** alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) Col presente decreto è accertata la somma di **Euro 516,46**, sul cap. 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2018.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato "**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**".

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 28 febbraio 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzearella) f.to